

# Studio Legale Romano Genito

*Avv. Giovanni Romano*

*Avv. Paola Genito*

## Tribunale Ordinario di Perugia

### Magistratura del lavoro

#### Ricorso ex art. 414 c.p.c.

#### con contestuale e preliminare istanza di carattere cautelare

#### Per

**La docente GIORDANO SILVANA**, nata a Benevento l'04.01.1961 e residente in Apice (BN) alla via A. De Gasperi n. 13, C.F. GRDSVN61A44A783M, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Genito (C.F. GNTPLA68L62A783B e P.IVA 01191960622) e Giovanni Romano (C.F. RMNGNN53A16F839E e P.IVA 00152190625) con gli stessi elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Benevento al viale Mellusi n. 53, il tutto in virtù procura rilasciata in calce al presente atto; si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni presso il seguente numero di fax 0824/334898 o presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata [paolagenito@pec.it](mailto:paolagenito@pec.it);

#### Ricorrente

#### Contro

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro in carica p.t., con sede in Roma al viale Trastevere, n. 76, C.F. 80185250588, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, per la carica domiciliata in Perugia (06100), alla Via degli Uffici n. 14;

#### nonché

**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Direzione Generale**, in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Napoli alla Via Ponte della Maddalena, 55, C.F. 80039860632, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, per la carica domiciliata in Perugia (06100), alla Via degli Uffici n. 14;

**Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, Direzione Generale**, in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Perugia al Viale C. Manuali (06121), C.F. 94094990549, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, per la carica domiciliata in Perugia (06100), alla Via degli Uffici n. 14;

#### nonché

**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio XIII, Ambito territoriale per la Provincia di Benevento**, in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in



# Studio Legale Romano Genito

*Avv. Giovanni Romano*

*Avv. Paola Genito*

Benevento alla Piazza Ernesto Gramazio n. 2 - 3 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, per la carica domiciliata in Perugia (06100), alla Via degli Uffici n. 14;

## **Resistenti**

### **e nei confronti di**

**tutti i controinteressati docenti della scuola primaria** coinvolti nella mobilità 2016/2017 ed assunti negli ambiti territoriali indicati prioritariamente nella domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale dalla ricorrente e che l'hanno preceduta, sebbene in possesso di un punteggio inferiore e/o che, comunque verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da parte ricorrente.

## **Controinteressati**

### **FATTO**

1. L'esponente è un'insegnante abilitata all'insegnamento nella scuola primaria, posto comune, classe di concorso EEEE.

2. La docente è stata assunta a tempo indeterminato ed immessa in ruolo nell'a.s. 2015/2016, con decorrenza giuridica il 01.09.2015 ed economica il 25.11.2015, per effetto del Piano straordinario fase C (di cui alla L.107/2015) sulla base del posto ricoperto nella GAE della Provincia di Benevento, ed in servizio nella medesima provincia.

3. Con Ordinanza Ministeriale n.241 dell'08.04.2016, il MIUR ha disciplinato la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017, prevista dall'art.1, comma 108 della L.107/2015.

4. L'esponente, pertanto, ha presentato domanda di mobilità su posto comune, partecipando alla fase C della procedura di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale, come disciplinata dalla Ordinanza Ministeriale dell'8.04.2016, prot. n.241 succitata, per l'a.s 2016/17 scuola primaria, classe di concorso EEEE, con punteggio base 40 e punteggio aggiuntivo per il Comune di ricongiungimento 6, esprimendo l'ordine di preferenza degli ambiti indicato in domanda, cui si rimanda (**all. 1 e 2**).

5. In esito alla domanda sopra indicata, all'istante, con notifica del 29.07.2016, è stata assegnata la seguente destinazione: UMBRIA AMBITO 0002 – TIPOLOGIA DI

82100 Benevento – Viale Mellusi, 53 - Tel. 0824 314197-8 Fax 0824 334898

00193 Roma - Via Valadier, 43 - Tel. 06 3224207 Fax 06 32628371

e-mail: [paolagenito@tin.it](mailto:paolagenito@tin.it)

[www.studiolegalegiovanniromano.it](http://www.studiolegalegiovanniromano.it)

[www.avvocatoromano.it](http://www.avvocatoromano.it)



# Studio Legale Romano Genito

*Avv. Giovanni Romano*

*Avv. Paola Genito*

POSTO: COMUNE. (**all. 3**). Con successiva nota del 18.08.2016, alla ricorrente veniva comunicato il conferimento di incarico triennale presso la Direzione Didattica 2° Circolo Marsciano (PG) (Ambito UMB 0000002) (**all. 3 bis**).

6. In effetti, l'esponente, nella domanda presentata, aveva indicato come prima preferenza l'Ambito 0004 della Regione Campania della Provincia di Benevento, quindi gli Ambiti 0006-0002 nonché delle altre provincie campane, a seguire l'Ambito 0004 del Molise e così via (cfr. domanda allegata), solo al punto 19 dell'ordine preferenziale indicava l'Ambito 0002 della Regione Umbria – Provincia di Perugia.

7. Sul punto, si precisa che l'esponente non è, ancora oggi, in grado di poter verificare la correttezza della procedura amministrativa attuata dal MIUR, nel mentre si evidenzia che, dalla verifica del bollettino dei movimenti degli ambiti territoriali su base nazionale per il posto/classe di concorso di interesse dell'istante (**all.4**), si evince che sono stati assegnati posti negli ambiti della Campania, Molise, ecc., indicati anche dalla ricorrente, a docenti controinteressati in possesso di un minor punteggio e nella medesima fase di mobilità, come, a titolo esemplificativo, da prospetto seguente:

Provincia **Campobasso** Ambito **Molise 001** Docente Assegnato **Miele Giovanna**  
Punti **24** Fase **C**

Provincia **Campobasso** Ambito **Molise 001** Docente Assegnato **Mannis Marisa**  
Punti **24** Fase **C**

Provincia **Campobasso** Ambito **Molise 001** Docente Assegnato **Morelli Elena**  
Punti **21** Fase **C**

Provincia **Termoli** Ambito **Molise 002** Docente Assegnato **Bollella Antonella** Punti  
**16** Fase **C**

Provincia **Termoli** Ambito **Molise 002** Docente Assegnato **Ciafardini Mario** Punti  
**17** Fase **C**

senza che si sia potuto comprendere la logica delle assegnazioni.

8. L'esponente, avendone i requisiti, ha presentato, per l'anno scolastico 2016/2017, sia domanda di assegnazione provvisoria per la scuola primaria che per la infanzia per la provincia di Benevento, per il ricongiungimento al coniuge,



# Studio Legale Romano Genito

*Avv. Giovanni Romano*

*Avv. Paola Genito*

(all.5) e, all'esito della pubblicazione delle graduatorie (all. 6 e 7), non è risultata, tuttavia, inserita tra i beneficiari dell'assegnazione provvisoria.

## DIRITTO

Con il presente atto l'esponente agisce al fine di ottenere l'accertamento dell'illegittimità della procedura di mobilità per assegnazione ambito a livello nazionale a.s. 2016/2017 e, quindi, il riconoscimento del diritto di parte ricorrente alla riformulazione della graduatoria delle assegnazioni definitive delle sedi territoriali nel rispetto del giusto punteggio nonché dell'ordine di preferenze e delle precedenza espressa in domanda.

### **1. Sull'illegittimità delle graduatorie della mobilità per l'assegnazione definitiva dell'Ambito territoriale per l'anno scolastico 2016/2017 e il diritto della ricorrente all'assegnazione della sede richiesta in via prioritaria.**

Come indicato nella premessa in fatto del presente atto, la ricorrente, quale docente assunta nell'anno scolastico 2015/2016 da GAE, ha partecipato alla fase C delle operazioni di mobilità previste per l'anno scolastico 2016/2017, presentando domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale.

All'esito della procedura in oggetto, è stata pubblicata la graduatoria della mobilità per l'assegnazione definitiva della sede territoriale e con mail del MIUR è stata comunicata alla ricorrente l'assegnazione, nonostante il punteggio posseduto e l'ordine di preferenza territoriale espresso in domanda, alla provincia di Perugia, Ambito 0002 Regione Umbria.

Orbene, come di seguito si dimostrerà, la graduatoria delle assegnazioni definitive pubblicata dal MIUR risulta essere palesemente illegittima, essendo stata elaborata all'esito di una procedura che ha apertamente violato le disposizioni normative e contrattuali in materia oltre ad essere stata il frutto di evidenti e clamorosi errori causati dalle procedure informatiche adottate nella fattispecie (in particolare del famigerato e oscuro "algoritmo" che avrebbe gestito la compilazione dei trasferimenti e l'assegnazione delle sedi).

### **1.1 Sulla procedura di mobilità ex L. n.107/2015, CCNI per la Mobilità 2016/2017 e Ordinanza Ministeriale Mobilità n.241 del 08.04.2016**



# Studio Legale Romano Genito

*Avv. Giovanni Romano*

*Avv. Paola Genito*

Preliminarmente, appare necessario effettuare una breve ricostruzione della normativa legislativa e contrattuale che regola il meccanismo attraverso il quale sono state disciplinate le operazioni di mobilità previste nel settore scuole per l'anno scolastico 2016/2017.

- Al riguardo, si rileva che **l'art. 1 comma 108 della l. n. 107/2015** ha previsto, per l'**a.s. 2016/2017**, l'avvio di **un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale** per tutti i posti vacanti e disponibili, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s. 2014/2015, **in deroga al vincolo triennale** di permanenza nella provincia. La stessa norma ha poi previsto per i **docenti assunti nella seconda e terza fase del piano straordinario** la possibilità di partecipare, sempre per l'a.s. 2016/2017, alle **operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale**, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Inoltre, limitatamente all'**a.s. 2015/2016**, per i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 ha previsto la possibilità di richiedere l'**assegnazione provvisoria interprovinciale** – sempre in deroga al vincolo triennale - nel limite dei posti disponibili e autorizzati (La norma richiamata recita, testualmente, "Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono



# Studio Legale Romano Genito

*Avv. Giovanni Romano*

*Avv. Paola Genito*

richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati").

- A seguito della definizione del Contratto Integrativo con i principali Sindacati del comparto scuola (**CCNI Mobilità 2016/2017**), le operazioni di mobilità sono state articolate in due fasi distinte, tenendo conto della decorrenza e della tipologia di assunzione, nonché dell'ambito in cui la mobilità avviene (provinciale o interprovinciale):

- nella **prima fase (FASE A dell'art 6 del CCNI)** sono previsti i trasferimenti dei docenti all'interno delle singole province, con la consueta mobilità da scuola a scuola.

- nella **seconda fase (FASE B, C e D dell'art. 6 del CCNI)** sono previsti i movimenti dei docenti tra province, con trasferimenti tra ambiti territoriali. È questa la **fase straordinaria di mobilità prevista dalla legge 107/15 su tutti i posti vacanti e disponibili e su tutto il territorio nazionale.**

Mentre la prima fase di mobilità, **FASE A**, viene riservata ai docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15 e ai neo assunti nelle fasi 0 e A, la seconda FASE, **FASE B, C e D**, è rivolta rispettivamente:

- **FASE B**, ai docenti assunti entro il 2014/15 che potranno inoltrare domanda di trasferimento e/o passaggio fuori provincia (indipendentemente se hanno o meno già inoltrato domanda provinciale per la fase A) e ai docenti neo assunti il 01.09.2015 dalle fasi B e C del Concorso che dovranno inoltrare domanda di trasferimento per l'assegnazione di un ambito nella provincia di assunzione (detta fase si articola a sua volta in tre sottofasi, B1, B2, B3);

- **FASE C**, ai docenti neo assunti il 01.09.2015 da GAE nelle fasi B e C del piano di assunzioni;

- **FASE D**, ai docenti neo assunti il 01.09.2015 da GAE e da CONCORSO nelle fasi 0 e A e ai docenti neo assunti da fase B e C dal concorso del piano di assunzioni.

Nell'Allegato 1 al CCNI vengono ripercorse le varie fasi della mobilità e viene, da ultimo, espressamente precisato che: "Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente



# Studio Legale Romano Genito

*Avv. Giovanni Romano*

*Avv. Paola Genito*

contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.** A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica".

- In applicazione delle previsioni di cui all'art. 1 comma 108 della l. n. 107/2015, dopo le disposizioni di massima emanate con il CCNI Mobilità, il MIUR ha poi emanato l'**Ordinanza n. 241 del 08.04.2016** con cui ha dato avvio alla presentazione delle domande ed a tutte le operazioni connesse.

Le norme di riferimento sono, in particolare:

- l'art. 1, che prevede **i termini** per le operazioni di mobilità;
- l'art. 3, che disciplina la presentazione delle domande, prevedendo unicamente **istanze on line** sul sito del MIUR, in un'apposita sezione del sito MOBILITA' 16/17 in cui vengono fornite indicazioni operative e la modulistica necessaria;
- l'art. 9, che prevede **l'indicazione delle preferenze**, stabilendo, in particolare, al comma 10 che: "Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali".

Va, tuttavia, rilevato che siffatta ordinanza è stata impugnata dinanzi al TAR Lazio che, con provvedimento n. 3589/2016, ha accolto la richiesta di sospensiva dell'ordinanza, ritenuta ingiusta e priva di fondamento logico, dando così ragione ai docenti ricorrenti della fase A e Zero, che hanno impugnato l'ordinanza per aver attuato una disparità di trattamento tra gli assunti nelle varie fasi, privilegiando alcuni e penalizzando altri.

Si consideri che la l. n. 197/2015 ha dato attuazione al processo di razionalizzazione dell'autonomia scolastica e ha proceduto alla riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, istituendo **un "organico dell'autonomia"** (art. 1 comma 5) che comprende l'"organico di diritto" (composto dai posti comuni e dai posti di sostegno) e un numero di posti istituiti per "il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento".





# Studio Legale Romano Genito

*Avv. Giovanni Romano*

*Avv. Paola Genito*

Detta legge ha poi previsto che, a decorrere dall'a.s. 2016/2017, i ruoli del personale docente sono trasformati in **ruoli regionali**, articolati in **ambiti territoriali**, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto.

In altri termini, posto che l'organico dell'autonomia si incardinerà nella regione e si articolerà in "ambiti territoriali", i docenti assunti dal 1° settembre 2015 saranno assegnati a tali ambiti e non alle singole scuole (a differenza dei docenti assunti in ruolo entro l'a.s. 2015/2016 che per espressa previsione del comma 73, mantengono la titolarità sulla singola istituzione scolastica).

In fase applicativa delle richiamate disposizioni della l. n. 107/2015, con l'ordinanza impugnata, è stata, tuttavia, illegittimamente prevista la possibilità, in seguito alla mobilità, di assegnazione agli ambiti territoriali anche per i docenti immessi in ruolo prima dell'a.s. 2014/2015.

Detta previsione, tuttavia, è stata considerata in evidente contrasto con le richiamate disposizioni della l. n. 107/2015 e in violazione del principio di uguaglianza, attuando un'autentica irragionevole discriminazione, poiché ha permesso, unicamente ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, di precedere e, conseguentemente, scavalcare i nuovi assunti nella sequenza delle fasi della mobilità territoriale.

Il TAR Lazio ha, pertanto, sospeso l'ordinanza n. 241/2016, rinviando per la decisione e la trattazione del merito all'udienza pubblica del 20 ottobre 2016.

## **1.2 Sulle violazioni sostanziali e gli errori procedurali che hanno caratterizzato le operazioni di mobilità 2016/2017**

Tracciato il quadro normativo in materia, deve rilevarsi che l'operato del MIUR, nel dare attuazione alle procedure di mobilità 2016/2017, si è connotato per evidenti violazioni della normativa legislativa e contrattuale innanzi richiamata oltre che per macroscopici errori procedurali.

### **1.2.1 Sull'erroneità del punteggio assegnato all'esponente per mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie**

Preliminarmente, deve rilevarsi l'erroneità della procedura di mobilità per l'erroneità del calcolo del punteggio riconosciuto all'esponente ai fini della mobilità, **non essendo stati considerati tutti gli anni di pre-ruolo svolti in istituti**





# Studio Legale Romano Genito

*Avv. Giovanni Romano*

*Avv. Paola Genito*

**scolastici paritari** (cfr. all. D Domanda di mobilità e Integrazione allegato D, **all. 1**, Attestato di servizio rilasciato dalla Scuola Primaria "Bilingue" S.I.P.L.E. s.r.l., **all.8**).

La ricorrente ha, infatti, lavorato per la scuola paritaria/parificata, S.I.P.L.E. s.r.l. Gestore della Scuola Elementare "Bilingue", con sede in Benevento, dall'a.s. 1989/1990 al 1993/1994 e dal 2005/2006 e fino all'a.s. 2013/2014, maturando un'anzianità di servizio, ai fini della ricostruzione della carriera, di anni 15. Invero, alla stessa è stato riconosciuto il servizio pre-ruolo prestato solo sino all'a.s. 2007/2008, ossia anni 8 e, conseguenti, 24 punti, a fronte del maggior punteggio di punti 45, ove, invece, fosse stato correttamente riconosciuto tutto il servizio pre-ruolo reso.

Secondo le previsioni del CCNI per la mobilità, infatti, ai fini del punteggio utile in sede di mobilità scuola vanno valutati i servizi non di ruolo che sono riconosciuti per la ricostruzione della carriera ai sensi del D.L.vo n. 370 del 19.6.1970 (convertito nella legge 576 del 26.07.1970, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo 297/94).

Il medesimo CCNI, dopo aver previsto l'attribuzione per ogni anno di pre-ruolo di tre punti (cfr. Tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI), ha tuttavia disposto, nelle "Note comuni", che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera".

**Quest'ultima disposizione è palesemente, illegittima in quanto in contrasto con norme di legge e con principi superiori di ordine costituzionale ed europeo.**

Al riguardo, si evidenzia che la Legge del 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica", ha sostituito le precedenti quattro tipologie di scuole non statali (Autorizzate, Parificate, Legalmente Riconosciute e Pareggiate) con l'unica categoria di scuola paritaria.

In particolare il comma 2, dell'art. 1, della L. 62/2000 definisce "scuole paritarie" tutte le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia stabiliti dalla stessa legge (cfr. commi 4,5, e 6).

Ed ancora, il successivo D.L. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella Legge 20 agosto 2001, n. 333, all'art. 2, comma 2, con riferimento al

82100 Benevento – Viale Mellusi, 53 - Tel. 0824 314197-8 Fax 0824 334898

00193 Roma - Via Valadier, 43 - Tel. 06 3224207 Fax 06 32628371

e-mail: [paolagenito@tin.it](mailto:paolagenito@tin.it)

[www.studiolegalegiovanniromano.it](http://www.studiolegalegiovanniromano.it)

[www.avvocatoromano.it](http://www.avvocatoromano.it)



# Studio Legale Romano Genito

*Avv. Giovanni Romano*

*Avv. Paola Genito*

riconoscimento/aggiornamento del punteggio nell'ambito delle graduatorie permanenti ha espressamente previsto che "i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie (di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62) sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali".

Detta normativa nazionale è diretta espressione del fondamentale principio di uguaglianza garantito dalla nostra Carta Costituzionale nonché del superiore principio di non discriminazione di matrice europea, sancito nella clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE.

Anche il Consiglio di Stato con la nota sentenza n. 1102/2002 ha confermato il superiore assunto, riconoscendo **che i servizi di insegnamento prestati nelle scuole paritarie dal 1 settembre 2000 devono essere valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.**

Orbene, alla luce della normativa innanzi richiamata, appare del tutto evidente **l'illegittimità della previsione contenuta nel CCNI 2016/2017** che, nell'escludere la valutabilità del servizio prestato nelle scuole paritarie, finisce per arrecare un grave ed ingiustificato pregiudizio in sede di mobilità, oltre che in sede di ricostruzione della carriera, ai docenti che hanno prestato servizio non di ruolo nelle scuole paritarie.

Quanto detto ha trovato, di recente, piena conferma anche in sede giudiziaria: il Tribunale di Napoli, infatti, con una recente pronuncia (n. ordinanza n. 16877/2016 del 06.09.16), nel disporre la disapplicazione della suindicata disposizione del CCNI per la mobilità, ha espressamente riconosciuto "il diritto del ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità 2016/2017, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente".

Tanto premesso, va, pertanto, riconosciuta, nel caso di specie, l'erroneità del punteggio riconosciuto all'esponente ai fini della mobilità per omessa considerazione degli anni di pre-ruolo svolti dopo il 2008 in istituti scolastici paritari.

## **1.2.2. Sull'illegittimità della procedura di mobilità posta in essere dal MIUR**



# Studio Legale Romano Genito

*Avv. Giovanni Romano*

*Avv. Paola Genito*

La procedura di mobilità adottata dal MIUR è da dichiararsi illegittima per non aver assolutamente considerato quanto previsto, sia a livello legislativo che contrattuale, in ordine al **rispetto del punteggio e dell'ordine delle precedenza**.

La normativa che disciplina la materia, come innanzi evidenziato, prevede, infatti, che gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (FASE C provenienti da GAE) concorrono ai **trasferimenti territoriali in ambito nazionale** e che, con la domanda di trasferimento, il docente **manifesta le preferenze territoriali in ordine di precedenza**, con l'indicazione anche di **titoli di precedenza**.

Orbene, deve rilevarsi che dalla normativa legislativa e contrattuale in materia emerge la necessità che **i trasferimenti del personale docente in oggetto avvengano su base nazionale tenendo conto del diritto di precedenza eventualmente vantato e delle preferenze territoriali manifestate in relazione al punteggio attribuito sulle sedi disponibili**.

All'esito dell'esame degli elenchi nazionali e provinciali delle assegnazioni pubblicati dal MIUR, così come ampiamente evidenziato nella premessa in fatto del presente atto, è invece emersa la palese violazione di siffatte previsioni (**all. 4**).

In particolare, dall'esame delle graduatorie pubblicate dal MIUR si evince che:

- docenti con **punteggi rilevanti e in presenza di benefici di legge**, sono stati trasferiti in province lontane, non ricadenti negli ambiti territoriali prescelti e scavalcati in questi ultimi da docenti con punteggio nettamente inferiore, in aperta violazione anche del diritto di precedenza eventualmente spettante;
- è stata erroneamente applicata **la regola sulle opzioni tra le tipologie di posto (comune/sostegno, comune/lingua)**, sia tra gli ambiti che tra le scuole indicate nel primo ambito.

Al termine delle operazioni di mobilità è, altresì, emerso che **in numerosi ambiti territoriali restano posti liberi e che docenti che avevano richiesto quegli ambiti risultano, invece, trasferiti su altro ambito, indicato successivamente nelle preferenze**.

Trattasi di errori seriali che hanno prodotto una evidente lesione dei diritti di buona parte dei docenti interessati ad avere la sede correttamente spettante, vale a dire individuata sulla base del punteggio inserito nella domanda e riconosciuto dall'Amministrazione stessa, e che, pertanto, richiedono una



# Studio Legale Romano Genito

*Avv. Giovanni Romano*

*Avv. Paola Genito*

rielaborazione delle graduatorie si dà renderle legittime, vale a dire rispettose dell'ordine di preferenza e dell'eventuale diritto di precedenza dei docenti interessati.

In ogni caso, è ormai convinzione unanime che tutti gli errori innanzi menzionati, che hanno trovato ampio risalto anche sui mezzi d'informazione, siano stati causati anche dalle procedure informatiche adottate nella fattispecie, in particolare dal palese malfunzionamento di questo **"oscuro" algoritmo** con il quale il MIUR ha proceduto a stilare le graduatorie della mobilità riportate nei bollettini resi dai diversi ambiti territoriali provinciali.

La palese mancanza di chiarezza circa le modalità di funzionamento dell'algoritmo e, più, in generale sui criteri in virtù dei quali si è proceduto alle assegnazioni delle sedi, integrano un grave vizio della procedura in oggetto, essendo stato violati alcuni principi cardine dell'azione amministrativa, vale a dire **il principio di trasparenza amministrativa, di correttezza e di buona amministrazione.**

Peraltro, la mancanza di una motivazione, anche solo sintetica, del provvedimento di assegnazione, integra altresì **violazione dell'obbligo generale di motivazione** che l'art. 3 della legge sul procedimento amministrativo (l. n. 241/1990), ha esteso a tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi e il personale.

La violazione dei principi innanzi enunciati ha impedito ai docenti interessati di poter verificare agevolmente la correttezza dell'intera procedura in esame: ad oggi, nonostante le numerose richieste anche da parte delle organizzazioni sindacali, il MIUR non ha reso noti i criteri di scelta e di individuazione delle sedi assegnate ai partecipanti, né le modalità di applicazione delle preferenze, né l'elenco dei docenti che partecipavano alla mobilità, con i relativi punteggi e le province dalle quali o verso le quali chiedevano il trasferimento, né ha fornito alcuna valida indicazione sul funzionamento dell'algoritmo al quale è stata affidata l'intera procedura di mobilità.

Peraltro, i macroscopici errori emersi all'esito della procedura, in particolare l'erronea considerazione del punteggio dei docenti nell'assegnazione delle sedi,



# Studio Legale Romano Genito

*Avv. Giovanni Romano*

*Avv. Paola Genito*

integrano **violazione del principio di buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. e del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.**, avendo prodotto palesi ed irragionevoli discriminazioni: **docenti con punteggi più bassi e quindi meno meritevoli hanno, di fatto, scavalcato in graduatoria insegnanti con punteggi notevolmente più alti**, che, pertanto, sono stati assegnati ad ambiti territoriali notevolmente distanti dai luoghi di residenza.

In tal senso si è già espresso il Tribunale di Trani, che, con ordinanza cautelare n. 28744 del 16.09.2016, ha dichiarato illegittima l'assegnazione della ricorrente in una sede distante, rispetto a quelle indicate nelle preferenze (Foggia, Bari), per palese violazione "**del principio inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti**. Detto principio vincola l'amministrazione, in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi" (all. 9).

Gli errori commessi dal MIUR hanno prodotto gravi conseguenze anche sulla serenità dei docenti e delle loro famiglie, alterandone l'equilibrio psicofisico e gli interessi familiari e relazionali, con effetti ancor più gravi nelle famiglie con figli minori ovvero in particolari situazioni (anche relative allo stato di salute dei componenti il nucleo familiare), con evidente **lesione di diritti ed interessi riconosciuti meritevoli di particolare tutela a livello costituzionale, involgendo direttamente situazioni di carattere esistenziale**.

La palese illegittimità della procedura di mobilità ha, infatti, inciso negativamente sulla sfera privata del docente; la situazione di incertezza legata a tutta la vicenda ha prodotto un profondo stato di tristezza e sconforto morale: i problemi lavorativi sono diventati per l'esponente l'unico ed assorbente argomento di conversazione in famiglia e con gli amici, condizionandone profondamente ogni scelta.

Per effetto del provvedimento illegittimo assunto dall'Amministrazione, ne risulta compromesso anche il sereno svolgimento dell'attività professionale, che richiede una tranquillità d'animo di cui il docente, anche per il costante pensiero di dover



# Studio Legale Romano Genito

*Avv. Giovanni Romano*

*Avv. Paola Genito*

affrontare un procedimento giudiziario per veder riconosciuti i propri diritti, è stato certamente privato.

Si ricordi, che il lavoro si configura quale diritto soggettivo costituzionalmente garantito, fondamentale e inviolabile (artt. 1 e 2 Cost.) e che il contratto di lavoro non è un mero rapporto di scambio di prestazioni ma implica il diretto coinvolgimento del lavoratore come persona, essendo strumento di realizzazione della personalità dell'individuo.

Alla luce di tutto quanto innanzi evidenziato, deve essere senz'altro riconosciuta l'illegittimità dell'operato del MIUR nella compilazione delle graduatorie e degli elenchi sulla mobilità, in violazione di leggi e principi di diretta rilevanza costituzionale e, quindi, il diritto di parte ricorrente alla corretta riformulazione delle stesse, nel rispetto del punteggio, dell'ordine di preferenze e delle precedenze indicati in domanda.

## **2. Sul fumus boni iuris e il periculum in mora**

In relazione alla suindicata richiesta di provvedimento di carattere cautelare, è noto che presupposti fondamentali per la concessione di un provvedimento d'urgenza sono la verosimile fondatezza della domanda (*fumus boni iuris*) ed il fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile (*periculum in mora*).

Quanto al **fumus boni iuris**, sulla base delle argomentazioni innanzi esposte risulta, con evidenza, la fondatezza della domanda dell'odierna ricorrente.

Ai fini dell'accoglimento della richiesta cautelare, si evidenzia, altresì, la sussistenza del requisito del "**periculum in mora**". Si può, infatti, ritenere che, nel caso di specie, vi sia un concreto rischio che le ragioni dell'esponente subiscano un serio pregiudizio ove questa sia costretta ad attendere l'esito del giudizio di cognizione ordinaria, i cui tempi, chiaramente, contrastano con il diritto per la cui tutela si agisce in giudizio.

Le ragioni e i presupposti del richiesto provvedimento cautelare sono del tutto evidenti: il trasferimento di parte ricorrente presso la sede illegittimamente assegnata, data la notevole distanza della stessa dal luogo di residenza, avrà effetti immediati fortemente negativi sulla condizione personale e familiare del



# Studio Legale Romano Genito

*Avv. Giovanni Romano*

*Avv. Paola Genito*

docente, costretto ad abbandonare i propri affetti, con evidente disgregazione familiare e peggioramento anche delle condizioni economiche della famiglia (dovendo parte ricorrente provvedere all'affitto di un'ulteriore abitazione nel luogo di assegnazione, alle spese di vitto e alle spese di viaggio per poter raggiungere periodicamente i propri cari).

Peraltro, si consideri che la ricorrente è coniugata e ha due figli, di cui uno minorenni, che necessita delle cure e della presenza costante della madre.

L'assoluta necessità per parte ricorrente di avere un immediato provvedimento giudiziario discende, peraltro, anche dalla considerazione che con il cd. piano straordinario di assunzioni il legislatore della Buona Scuola ha inteso coprire tutti i posti disponibili con vincolo triennale, sicché per il futuro non sarà possibile ottenere il trasferimento nella sede spettante prima di un triennio. Vi è, pertanto, il concreto rischio di vedersi definitivamente privato del diritto ad ottenere la corretta sede di assegnazione.

In conclusione, deve ritenersi che la misura cautelare richiesta sia diretta a tutelare diritti costituzionalmente garantiti, di natura non patrimoniale, la cui lesione, non è essendo suscettibile di adeguata tutela nella forma dell'equivalente monetario, integra, pertanto, un danno grave ed irreparabile

## **Tanto premesso**

L'esponente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

## **ricorre**

a codesto Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione del presente ricorso voglia così provvedere:

previa disapplicazione di tutti i provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva di parte ricorrente ed, ove e per quanto necessario, anche delle norme del CCNI per la mobilità 2016/2017 (tra cui anche delle "Noti comuni" nella parte in cui è disposto che *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"*), del CCNL Comparto Scuola 2006-2009 e dell'Ordinanza Ministeriale n. 241 del 08.04.2016, nella parte in cui contrastano con la posizione dell'esponente,





# Studio Legale Romano Genito

*Avv. Giovanni Romano*

*Avv. Paola Genito*

## **1. In via cautelare e d'urgenza ed inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa convocazione delle parti,**

- **ordinare** alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le proprie competenze, l'assegnazione dell'esponente all'ambito territoriale Campania 0004 ovvero, in subordine, ad uno degli ambiti territoriali di cui alla domanda di mobilità, secondo l'ordine di preferenze territoriali ivi indicato ed in considerazione del punteggio di titolarità (con attribuzione del punteggio relativo al servizio d'insegnamento pre ruolo prestato in scuole paritarie a partire dall'a.s. 2008/2009);

## **2. In via principale e nel merito**

- **accertare e dichiarare** l'illegittimità della procedura di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale, a.s. 2016/2017, per le motivazioni ampiamente esposte nel corpo del presente atto, in particolare

- **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente alla valutazione, nella graduatoria di mobilità a.s. 2016/2017, dell'intero servizio di insegnamento pre-ruolo svolto in scuole paritarie (15 anni) e, quindi, al riconoscimento del relativo punteggio (45);

- **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie delle assegnazioni definitive della sede in base al corretto punteggio, nel rispetto dell'ordine di preferenze territoriali espresso nella domanda di mobilità;

- **ordinare** alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le proprie competenze, di disporre l'assegnazione della ricorrente all'ambito territoriale Campania 0004 ovvero, in subordine, ad uno degli ambiti territoriali di cui alla domanda di mobilità, secondo l'ordine di preferenze territoriali ivi indicato ed in considerazione dell'effettivo punteggio di titolarità;

- **adottare** ogni provvedimento utile a tutelare la posizione giuridica dell'esponente.

Con **espressa riserva di agire** in successivo giudizio per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni resistenti.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con distrazione.

## **In via istruttoria:**



# Studio Legale Romano Genito

*Avv. Giovanni Romano*

*Avv. Paola Genito*

Ove e per quanto necessario, si richiede che sia fatto **ordine di esibizione, ai sensi degli artt. 210 e segg. c.p.c.**, alle Amministrazioni resistenti in giudizio dei seguenti documenti:

- Le domande di mobilità dei docenti trasferiti negli ambiti della Regione Molise, Campania, Lazio e Puglia ed aventi punteggio inferiore alla ricorrente così come individuati negli elenchi allegati al presente ricorso;
- Bollettino dei trasferimenti relativo alla scuola Primaria con la specifica in chiaro della fase di appartenenza della procedura di mobilità dei singoli docenti che hanno ottenuto il trasferimento su sede e su ambito, della fase di appartenenza riguardo la immissione in ruolo e dell'eventuale diritto alla precedenza;
- Acquisizione dell'algoritmo che gestisce il software relativo ai trasferimenti interprovinciale del personale docente anno scolastico 2016/2017.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il reddito familiare IRPEF dell'esponente nell'anno 2015 è inferiore ad €. 34.107,72, come da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ed è, pertanto, esente dal versamento del contributo unificato previsto dalla normativa attualmente in vigore.

## **ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE ALLA NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.**

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

### **PREMESSO CHE**

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento dell'illegittimità della procedura di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale a.s. 2016/2017 e, quindi, il riconoscimento del diritto di parte ricorrente alla riformulazione della graduatoria delle assegnazioni definitive delle sedi territoriali nel rispetto del giusto punteggio nonché dell'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità.
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti coinvolti nella mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale a.s. 2016/2017 ed assunti negli ambiti territoriali indicati prioritariamente nella domanda dalla ricorrente e che l'hanno preceduta sebbene in possesso di un



# Studio Legale Romano Genito

*Avv. Giovanni Romano*

*Avv. Paola Genito*

punteggio inferiore e/o che, comunque verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da parte ricorrente.

## **RILEVATO CHE**

- La notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione udienza sarebbe estremamente difficile nei modi ordinari, non soltanto in ragione della consistenza numerica dei destinatari, ma soprattutto per la difficoltà di identificarli tutti e di reperire tutti gli indirizzi in tempo utile;

## **CONSIDERATO CHE**

- Ai sensi dell'articolo 150, comma 1, c.p.c. "quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami";

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

- L'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della IV Sez. del Consiglio di Stato n. 106 del 19.02.1990;

- la pubblicazione sulla G.U. appare, inoltre, molto onerosa per i ricorrenti;

- già l'articolo 12 della L. n. 205/2000 aveva previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

- il TAR del Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso del testo integrale sul sito Internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento di cui si controverte (cfr. TAR Lazio 176/09, 177/09, 178/09);

## **RILEVATO INFINE CHE**

Tale forma di notifica (con pubblicazione sul sito Internet) continua ad essere utilizzata dal Giudice amministrativo nonché dal Giudice ordinario in tutte le



# Studio Legale Romano Genito

*Avv. Giovanni Romano*

*Avv. Paola Genito*

ipotesi di vertenze collettive (si veda il sito del MIUR [www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami15](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami15));

Tutto ciò premesso, i sottoscritti procuratori

## FORMULANO ISTANZA

Affinché l'Ill.mo Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.,

## VOGLIA

autorizzare la notificazione del ricorso e dell'emanando decreto nei confronti di tutti i docenti coinvolti nella mobilità a.s. 2016/2017 ed assunti negli ambiti territoriali indicati prioritariamente nella domanda dalla ricorrente e che l'hanno preceduta sebbene in possesso di un punteggio inferiore e/o che, comunque verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da parte ricorrente, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR del testo integrale dei seguenti elementi:

1) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede nonché numero di registro generale del ricorso e della data di udienza;

2) indicazione delle generalità dei ricorrenti e delle amministrazioni intimate;

3) sunto dei motivi di ricorso;

4) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come "tutti i docenti coinvolti nella mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale a.s. 2016/2017 ed assunti negli ambiti territoriali indicati prioritariamente nella domanda dalla ricorrente e che l'hanno preceduta sebbene in possesso di un punteggio inferiore e/o che, comunque verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da parte ricorrente";

5) testo integrale del ricorso e decreto di fissazione di udienza.

Con ogni più ampia riserva e salvezza, anche di carattere istruttorio

Benevento, 14 ottobre 2016

Avv. Giovanni Romano

Avv. Paola Genito

